



Nn. 2419 e 1425-A

Relazione orale
Relatore Emanuele PELLEGRINI

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

nella seduta del 29 giugno 2022

Comunicato alla Presidenza il 1° luglio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
(n. 2419)

d’iniziativa dei deputati MELONI, MORRONE e MANDELLI

(V. Stampato Camera n. 3179)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 2021*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale (n. 1425)

d’iniziativa dei senatori SANTILLO, TRENTACOSTE, ANGRISANI, CROATTI, VONO, COLTORTI, LA MURA, CORRADO, PIRRO, LANZI, LANNUTTI, VANIN, PRESUTTO, VACCARO, DONNO, GALLICCHIO, DESSÌ, MATRISCIANO e MAUTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2019

assorbito nel disegno di legge n. 2419

INDICE

Pareri:

| | | |
|--|-------------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| – della 14 ^a Commissione permanente | » | 7 |

Disegni di legge:

| | | |
|---|---|----|
| – n. 2419, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione | » | 10 |
| – n. 1425, d’iniziativa dei senatori Santillo ed altri | » | 21 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

22 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Saccone)

12 aprile 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

24 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti, accantonati nella seduta del 12 aprile scorso, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28,

2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 7.5, 7.6, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

25 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti, 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, accantonati nella seduta di ieri, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: NANNICINI)

sul disegno di legge

12 gennaio 2022

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

Il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, si ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo

cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità. Tale previsione rischia di compromettere la libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un « doppio binario » tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti « forti » individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio organi di controllo delle società).

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 2 del provvedimento limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condizione che limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2419

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Definizione)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni sog-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

Identico.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Presunzione di equità)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

*(Parere di congruità
con efficacia di titolo esecutivo)*

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

*(Prescrizione per l'esercizio dell'azione
di responsabilità professionale)*

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 7.

*(Parere di congruità
con efficacia di titolo esecutivo)*

Identico.

Art. 8.

*(Prescrizione per l'esercizio dell'azione
di responsabilità professionale)*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 9.

(Azione di classe)

Identico.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

Identico.

Art. 12.

(Abrogazioni)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1425

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTILLO ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare la dignità e il lavoro svolto dai professionisti, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché di promuovere il contrasto all'evasione fiscale.

Art. 2.

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione delle istanze autorizzative o delle istanze di ogni tipo di intervento nei settori in cui è richiesta o necessaria un'attività professionale dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Nella lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in ri-

ferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti di cui al comma 1, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Art. 3.

(Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dei compensi)

1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La predetta dichiarazione è redatta nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In mancanza del pagamento di cui al comma 1, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

3. Nella dichiarazione redatta ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4.

*(Mancata presentazione del contratto
e della dichiarazione sostitutiva)*

1. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 1 e della dichiarazione di cui all'articolo 3 costituisce motivo ostativo per il

completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

